



Importazione di prodotti chimici per uso proprio

Questa scheda riguarda l'importazione di prodotti chimici per uso professionale o commerciale proprio. Non considera l'importazione per uso privato.

Prescrizioni da osservare

- Gli importatori di prodotti chimici per uso proprio sono per principio da considerare come dei produttori. Questo significa che le disposizioni destinate ai produttori valgono anche per gli importatori.
- Considerando che i prodotti chimici importati per uso proprio non possono essere ceduti a terzi, cade l'obbligo dell'adeguamento dell'etichetta e delle schede di dati di sicurezza.
- Per i prodotti fitosanitari, biocidi e concimi valgono altre prescrizione legislative (vedi tabella).

Esigenze per le diverse categorie di prodotti chimici

	Definizione	Premesse	Servizio competente
Sostanze vecchie (vedi scheda B01)	Sostanze elencate nell'elenco delle sostanze vecchie (EINECS*).	Controllo autonomo Registro dei prodotti	Organo di notifica dei prodotti chimici
Sostanze nuove (anche in preparati) (vedi scheda B01)	Sostanze <i>non</i> elencate nell'elenco delle sostanze vecchie (EINECS*).	Annuncio / comunicazione	
Preparati (miscele) (vedi scheda B02)	Prodotti chimici composti da diverse sostanze.	Controllo autonomo Registro dei prodotti	
Prodotti biocidi (vedi scheda B03)	Secondo l'Ordinanza sui biocidi	Procedura d'omologazione o riconoscimento	Servizio d'omologazione prodotti fitosanitari
Prodotti fitosanitari (vedi scheda B04)	Secondo l'Ordinanza sui prodotti fitosanitari	Import secondo la lista dell'UFAG, altrimenti omologazione	
Concimi (vedi scheda B05)	Secondo l'Ordinanza sui concimi	Tipi di concimi secondo la Ordinanza sul libro dei concimi, altrimenti omologazione	Servizio d'omologazione per concimi

*EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances): elenco di ca. 100'000 sostanze, le quali sono state immesse sul mercato in UE tra il 1971 e il 1981.

Indirizzi:

- Organo di notifica per i prodotti chimici, UFSP, 3003 Berna, 031 322 73 05, www.bag.admin.ch/anmeldestelle
- Servizio d'omologazione per i prodotti fitosanitari (UFAG), Mattenhofstr. 5, 3003 Berna, 031 322 85 16 www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Prodotti fitosanitari
- Servizio d'omologazione per i concimi (UFAG), Mattenhofstr. 5, 3003 Berna, 031 323 83 85 www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Concimi.

I prodotti chimici devono essere annunciati

Sostanze o preparati chimici che sono prodotti o importati commercialmente in Svizzera devono essere annunciati entro 3 mesi dalla loro messa in commercio affinché possano essere iscritti nel registro dei prodotti. Il registro dei prodotti serve per avere informazioni dettagliate in caso di incidenti.

Per la procedura d'annuncio bisogna fornire i dati sulla ditta produttrice, sulla composizione e sulla classificazione. Nel caso di prodotti pericolosi per l'ambiente deve essere dichiarata anche la quantità annuale che sarà presumibilmente importata.

Le prescrizioni specifiche si trovano nell'Ordinanza sui prodotti chimici (art 61-69 OPChim). Sono esclusi dall'obbligo d'annuncio i prodotti per i quali vige un obbligo di omologazione o di autorizzazione (es. prodotti biocidi), i prodotti intermedi, i prodotti per la ricerca e lo sviluppo, materie prime

per medicinali, derrate alimentari e mangimi, così come sostanze o preparati classificati esclusivamente come infiammabili o facilmente infiammabili.

Indirizzo web del registro dei prodotti: <http://www.parchem.bag.admin.ch/webinfo/global/>

Altre prescrizioni sull'uso di prodotti chimici

Durante l'uso di prodotti chimici valgono in particolare anche le prescrizioni riguardanti la protezione dei lavoratori, dell'ambiente (aria, acqua e suolo), e la protezione contro gli incendi.

Per gli utilizzatori, la Legge sui prodotti chimici prevede inoltre le seguenti disposizioni:

Obbligo di diligenza	Conservazione	Accessibilità, separazione da derrate alimentari, deposito in comune
	Osservanza delle indicazioni del produttore	Caratterizzazione, schede di dati di sicurezza, scopo d'uso
	Comportamento rispettoso dell'ambiente	Quantità, scopo, mezzi di protezione
	Osservanza delle limitazioni per l'uso e dei divieti	Ordinanza sulla riduzione dei rischi (OR-RPChim)
	Provvedimenti in caso di furto e perdita	Segnalazione alla polizia

Alcune attività professionali o artigianali possono essere eseguite solo sotto la supervisione di una persona titolare di un'**autorizzazione speciale**. Le autorizzazioni speciali possono essere ottenute con una formazione, con corsi specifici o con un'esperienza professionale riconosciuta.

Autorizzazioni speciali Vedi scheda informativa C05	Disinfestazione per conto terzi	Queste ditte devono comunicare spontaneamente all'autorità cantonale una persona di contatto per i prodotti chimici.
	Disinfestazione con fumiganti altamente tossici *	
	Disinfezione dell'acqua di piscine collettive	
	Tattamento del legno in edifici (soffitti) con prodotti di conservazione	
	Utilizzo di <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti fitosanitari - Prodotti per la protezione del legno (altre applicazioni) - Prodotti refrigeranti 	Comunicazione della persona di contatto per i prodotti chimici su richiesta.

* I trattamenti con fumiganti possono essere effettuati solo da persone titolari di un'autorizzazione speciale (un lavoro effettuato sotto guida di una persona titolare dell'autorizzazione speciale non è permesso).

Avvertenza: tutte le aziende e gli istituti di formazione presso i quali vengono manipolati professionalmente o commercialmente sostanze o preparati chimici pericolosi, devono designare una **persona di contatto per i prodotti chimici** (vedi scheda informativa C03).

Ulteriori informazioni e schede

Ulteriori schede su diversi temi della legislazione sui prodotti chimici sono riportati su www.chemsuisse.ch o reperibili presso il proprio [servizio cantonale per i prodotti chimici](#).

Informazioni sulla messa in commercio di prodotti chimici e sulla nuova caratterizzazione si trovano sul sito dell'organo di annuncio della Confederazione per i prodotti chimici www.cheminfo.ch.